

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza

composta dai sig.ri Magistrati:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| 1.dott. Maria Rosaria Rispoli | Presidente |
| 2.dott. Matilde Lorito | Consigliere |
| 3.dott. Giovanna Guarino | Consigliere rel. |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 26 giugno 2012 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.6559/2009 r. g. sez. lav., vertente

TRA

REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della giunta Regionale p.t, rapp.to e difeso dall'avv. Gaetano Cennamo, presso cui elett.te domicilia in Napoli, via S. Lucia n. 81

appellante

E

VELLA GIUSEPPE, rapp.to e difeso dagli avv.ti Marco Cocilovo e Mauro Di Monaco, con cui elett.te domicilia in Napoli, via Ponte di Tappia n. 82, presso lo studio dell'avv. Michele Di Gianni

appellato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Napoli depositato in data 23/8/2006, la Regione Campania proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.2104/2006, con cui era stato ingiunto ad esso ente il pagamento, in favore di Vella Giuseppe, della somma di euro 19.333,65 a titolo di compenso per l'attività di componente di

commissione di collaudo e sul fondamento della determina dirigenziale n.232 del 20/4/2005.

A sostegno dell'opposizione la Regione evidenziò che alcun compenso spettava al Vella per l'attività di collaudo svolta, poiché la prestazione dei dipendenti addetti agli uffici interni di esso ente doveva considerarsi svolta ratione uffici e non intuitu personae, che la disciplina circa un eventuale compenso andava individuata sulla base della contrattazione collettiva, la quale nulla prevedeva al riguardo, anche tenuto conto del CCDI vigente, che, comunque, la stessa possibilità di ottenere gli emolumenti di cui all'art. 18 l.n. 109/1994 era subordinata all'osservanza di una specifica procedura e per tale motivo essa amministrazione stava procedendo alla revoca della determina dirigenziale n.232 del 2005. La Regione chiese, pertanto, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese.

Il Vella si costituì in giudizio e contestò, sulla base di varie argomentazioni, la fondatezza della domanda, di cui chiese il rigetto, con vittoria di spese.

Con sentenza depositata in data 17/7/08, il Tribunale adito rigettò l'opposizione e condannò l'opponente al pagamento delle spese di giudizio.

Avverso tale pronuncia, con ricorso del 9 luglio 2009, ha proposto appello la Regione Campania lamentando che il primo giudice avesse erroneamente ritenuto incombente su esso ente l'onere probatorio in ordine all'insussistenza di un obbligo di compenso per l'attività svolta dal Vella. Ha sostenuto l'appellante che in materia di opposizione a decreto ingiuntivo ricade sull'opposto, attore in senso sostanziale, l'onere probatorio in ordine ai fatti costitutivi della propria pretesa, per cui nel caso di specie incombeva sul Vella l'onere di allegare l'esistenza di un contratto d'opera professionale sulla cui base gli spettava il compenso oggetto di giudizio e di produrlo. A tal proposito l'appellante ha citato giurisprudenza della Suprema Corte ed ha evidenziato che l'assolvimento di tale onere assumeva un particolare rilievo alla luce dell'art.2 c.3 Dlgs n. 165/2001, secondo cui l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire solo mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste

dai contratti individuali. Sotto altro profilo l'appellante ha censurato l'assunto sostenuto dal primo giudice secondo cui trovava applicazione l'art.18 l.n.109/1994, con conseguente riconoscimento della pretesa azionata in via monitoria ed ha evidenziato che, pur volendo ritenere applicabile tale ultima norma, non poteva prescindere dal regolamento per la ripartizione del fondo adottato dalla Regione con DPGRC n. 2694 del 31/12/2001, in virtù del quale il compenso per l'attività di collaudatore, dopo essere affluito in un apposito fondo, si sarebbe dovuto ripartire tra gli aventi diritto con i criteri e le modalità ivi stabiliti, il che, nel caso di specie, non era avvenuto, per cui ne conseguiva l'insussistenza del diritto azionato.

Pertanto l'appellante ha concluso chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

Il Vella si è costituito in giudizio ed ha contestato, sulla base di varie argomentazioni, la fondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con vittoria di spese.

All'odierna udienza di discussione, su richiesta dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa come da dispositivo in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e non può pertanto trovare accoglimento.

Osserva in via preliminare la Corte che correttamente il primo giudice ha ritenuto incombere sulla Regione Campania l'onere di provare l'insussistenza del diritto del Vella di essere compensato per la prestazione lavorativa svolta come componente di commissione di collaudo del progetto sistema informatico statistico regionale.

Ciò in quanto la richiesta di pagamento oggetto di decreto ingiuntivo era fondata sulla determina dirigenziale n. 232 del 20/4/2005, con cui il dirigente dell'area generale di coordinamento ricerca scientifica, statistica, sistemi informativi ed informatica aveva determinato gli importi spettanti ai componenti della commissione di collaudo, e quindi anche al Vella ed aveva autorizzato la liquidazione di tali importi. Appare pertanto evidente la natura di riconoscimento

del debito di tale atto ed il conseguente ribaltamento dell'onere probatorio a carico della Regione.

Posto ciò, ritiene la Corte che l'attività svolta dal Vella come componente della commissione di collaudo suindicata sicuramente dovesse essere compensata.

Non poteva trovare applicazione, nel caso di specie, il principio di omnicomprensività della retribuzione dei dipendenti di enti locali sancito dall'art.19 DPR n. 191/1979.

Tale principio, rispondente all'esigenza di garantire l'uniformità di trattamento economico dei lavoratori del pubblico impiego e la certezza nella previsione della relativa spesa, riguarda il compenso erogato per l'attività compiuta nell'ambito degli ordinari doveri d'ufficio, mentre non trova applicazione con riguardo alle prestazioni lavorative connesse al proprio status professionale, ma estranee al rapporto di servizio e che si svolgano sulla base di un preciso incarico affidato dall'amministrazione di appartenenza (cfr. TAR Lombardia 3/2/2006 n. 132, TAR Toscana sez. III 3/3/1994 n. 70, Consiglio di Stato sez. IV 11/10/1993 n. 869).

Dunque, al fine di verificare l'applicabilità o meno del principio di omnicomprensività del trattamento retributivo occorre valutare se l'attività svolta dal pubblico dipendente sia riconducibile o meno ai compiti ed ai doveri del proprio ufficio.

Nel caso di specie la Regione Campania nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo ha solo genericamente adombrato l'applicabilità del principio di omnicomprensività, ma non ha specificamente allegato quali fossero ed in cosa consistessero i compiti istituzionali affidati al Vella ed in qual modo gli stessi fossero connessi con l'attività di componente della commissione di collaudo del progetto sistema informatico statistico regionale oggetto di uno specifico incarico affidatogli dall'amministrazione. Pertanto l'affermazione dell'Ente appare assolutamente apodittica e sicuramente ingiustificato si appalesa il mancato pagamento dell'attività prestata.

A proposito dell'affidamento dell'incarico di componente della commissione di collaudo del progetto sistema informatico statistico regionale, deve rilevarsi che solo in questa sede e mutando i termini della questione la Regione Campania ha lamentato la mancata stipula di un contratto d'opera professionale, laddove nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo aveva semplicemente rilevato l'assenza di una previsione del contratto collettivo che abilitasse a compensare la prestazione oggetto di giudizio.

Tale prospettazione, che integra un novum, è inammissibile in sede di appello, ai sensi dell'art.437 c.p.c.

In ogni caso deve rilevarsi che l'incarico di componente della commissione di collaudo venne attribuito al Vella con decreto del dirigente dell'area generale di coordinamento ricerca scientifica, statistica, sistemi informativi ed informatica n. 958 del 23/11/2004 con il quale si provvede alla nomina dei membri della commissione e si stabilì che, in analogia con commissioni similari, il compenso sarebbe stato liquidato secondo le tariffe professionali vigenti.

In presenza di uno specifico atto di conferimento di incarico appare veramente paradossale la difesa della Regione che vorrebbe addossare al Vella il mancato adempimento di un onere, e cioè la stipula di un contratto d'opera professionale, che faceva carico allo stesso ente.

Pertanto la liquidazione dei compensi spettanti agli altri componenti della commissione, entrambi soggetti estranei all'amministrazione, risulta avvenuta sulla base della sola presentazione della parcella ed a prescindere dalla stipula di un contratto di opera professionale. Non si comprende pertanto la ragione per cui solo nei confronti del Vella venga richiesto tale ulteriore adempimento.

Le medesime considerazioni valgono con riferimento al secondo motivo di gravame proposto.

La Regione, pur non contestando l'assunto sostenuto dal primo giudice, secondo cui il diritto del Vella a percepire un compenso per l'attività svolta discende dall'art.18 c.2 ter della legge n. 109/1994, sostiene che nel caso di specie non

spetterebbe al dipendente il **compenso** previsto dalla suindicata norma in quanto esso Ente non aveva applicato **le disposizioni** del regolamento approvato con delibera di Giunta Regionale **n.2694 del 31/12/2001** *"in virtù delle quali il compenso per l'attività di collaudatore, dopo essere affluito in apposito fondo, si sarebbe dovuto ripartire tra gli **aventi** diritto con i criteri e le modalità ivi stabiliti"*.

Ma le disposizioni del regolamento **suindicato** disciplinano l'instaurazione, da parte dell'amministrazione, di un **complesso** procedimento volto innanzitutto a determinare il fondo destinato alla **progettazione** e pianificazione di opere e lavori pubblici e poi a ripartirlo tra i **vari** componenti del gruppo di lavoro che si è occupato di tali attività.

Nulla di tutto ciò è stato posto in **essere** dalla Regione Campania che tuttavia, contravvenendo ai principi di buona **fede** e correttezza, vorrebbe addossare al Vella il mancato adempimento di una **procedura** che faceva carico all'ente stesso.

La sentenza impugnata va quindi **integralmente** confermata.

Le spese del presente grado di **giudizio** seguono la soccombenza e sono liquidate come in **dispositivo**, con attribuzione.

PQM

La Corte così provvede: 1) **rigetta l'appello** e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata ; 2) condanna l'appellante **al pagamento** delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in **complessivi** euro 1.800,00, di cui euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali, **iva e c.p.a** con attribuzione agli avv.ti Marco Cocilovo e Mauro Di Monaco **antistatari**.

Così deciso in Napoli il giorno **26 giugno 2012**

Il Consigliere est. rel.

Il Presidente

